

ASSOCIAZIONE DI NUOTO PER PORTATORI DI HANDICAP - ODV
A.N.P.Ha. - O.D.V.

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

<< Associazione di Nuoto per Portatori di Handicap - Organizzazione di Volontariato >>
in breve anche "A.N.P.Ha. - O.D.V." (di seguito anche "Organizzazione").

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in via Alsazia 3/C nel comune di Padova.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci è:

- art. 5 comma 1 lettera "C" del D.Lgs. 117/2017: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- attività idromotoria, socializzante, ludico-ricreativa, intesa come supporto a programmi riabilitativi e di integrazione sociale;
- insegnamento e pratica del nuoto per la tutela e l'accrescimento della salute psico-fisica delle persone con disabilità.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 – Ammissione

Sono Soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile; la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono previste due tipologie di Soci:

- Soci ordinari, che versano la quota associativa;
- Soci volontari, che versano la quota associativa ma che prestano attività di volontariato.

La partecipazione dei Soci all'elaborazione e/o gestione dei programmi e delle attività sarà una costante nella vita del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo teso a garantirne la democrazia interna.

ART. 7 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro dei Soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 30;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..

I Soci dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 – Volontario e attività di volontariato

Il Socio volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di Socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

Al Socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Il Socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dalla Organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con ratifica dell'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni addotte dall'interessato.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola col versamento della quota associativa ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la delibera del Consiglio Direttivo in merito all'esclusione dei Soci;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta o qualsiasi altro mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e inviata ad uno dei recapiti risultanti dal libro dei Soci.

ART. 14 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci, in proprio o per delega.

ART. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari compreso tra 3 e 15 componenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 4 mandati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri Soci a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14: Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 20 - I beni

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dai Soci.

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili, obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno: è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 25 - Personale retribuito

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Responsabilità ed assicurazione dei Soci

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Responsabilità dell'Organizzazione

L'Organizzazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 - Assicurazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 29 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30 - Libri sociali

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali;
- il libro dei Soci volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 31 - Disposizioni finali

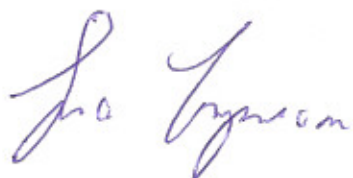
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

- A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di O.n.i.u.s. di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo E.T.S. potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.





Associazione di Nuoto per Portatori di Handicap - Onlus
Via Alsazia, 3/C c/o Palazzo Sarmatia
35127 Padova tel./fax 049 8719999

Registro Associazioni Volontariato Regione Veneto cod. PD0058
Registro Libere Forme Associative Comune di Padova nr. 26
Registro Libere Forme Associative Comune di Abano Terme
sito web: www.anpha.it email: anpha@anpha.it

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE DI NUOTO PER PORTATORI DI HANDICAP

Il giorno 21 febbraio 2020, alle ore 21.00 presso la sala del Patronato della Chiesa di San Pio X° a Padova, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione A.N.P.Ha. per discutere e deliberare sul seguente "ordine del giorno":

➤ **Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017** **"Codice del Terzo Settore"**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei Soci, in proprio o per delega e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Luca Trognacara e quale Segretario il sig. Marco Cardin.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Dopo alcuni chiarimenti su degli articoli oggetto della modifica, l'Assemblea all'unanimità di Soci
delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto, approvato dall'Assemblea, viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle Amministrazioni pubbliche competenti, in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 22.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Padova
- 5 MAR 2020
Prot. N° 1722

Il Segretario

ESENTE

Il Funzionario addetto (*)

(*) "Firma del funzionario addetto"